

**L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO NOBILIARE
NEL REGNO D'ITALIA E LA SUA "RESIDUALITÀ"
NELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Por

Pier Felice degli Uberti

Presidente dell'International Commission for Orders of Chivalry

**EVOLUTION OF NOBILITY LAWS AT THE KINGDOM OF ITALY
AND ITS PRESENCE AT THE ITALIAN REPUBLIC**

RESUMEN: En este trabajo se presenta, de manera exhaustiva, la evolución jurídica y práctica, legislativa y conceptual ocurrida en la nobleza y en el Derecho Nobiliario desde su situación en el Reino de Italia hasta su actual realidad en la República Italiana; y, para un mejor entendimiento, se incluyen, como anexos, determinadas normas legales al respecto.

ABSTRACT: This paper shows, exhaustively, the practical and legislative evolution, both in concept and in law, of nobility and the nobiliary laws from the beginning in the Kingdom of Italy to today's reality in the Italian Republic; al so some legal rules are included as annexes.

PALABRAS CLAVE: Reino de Italia, República Italiana, Nobleza, Derecho Nobiliario, evolución legislativa y conceptual.

KEYWORDS: Kingdom of Italy, Italian Republic, Nobility, Nobiliary Laws, legislative and conceptual evolution.

INTRODUZIONE

Quando si parla di nobiltà italiana riscontriamo con rammarico che sussiste una grande confusione favorita dalla superficialità con cui viene trattato l'argomento e causata dalle informazioni non precise di chi afferma di occuparsi di questa complessa materia, ma di fatto non la approfondisce, come invece accade in Paesi dove la nobiltà è ancora tutelata dallo stato e il diritto nobiliare è oggetto di studio approfondito nelle università (come ad esempio a Madrid).

Le odierne pubblicazioni sulla nobiltà nel panorama italiano aggiungono famiglie che non troviamo negli Elenchi nobiliari dello Stato, o se vi figurano attribuiscono loro nuove o diverse titolature da quelle che erano elencate, perché organismi privati o interpretazioni personali di appassionati hanno "riconosciuto" quanto durante il regno non lo fu.

Ci asteniamo in questa sede dal trattare l'ambito privato che non può essere comparato con l'autorità dello Stato come purtroppo in Italia viene fatto e precisiamo che questo studio si occuperà dell'evoluzione delle leggi nobiliari del Regno d'Italia, e di quanto avvenne dalla nascita della repubblica italiana ad oggi; si tratta di uno studio che per la prima volta affronta in forma coraggiosamente obiettiva e chiara una materia che viene distorta per fini personali lontani dall'oggettiva ricerca della verità.

Per nobiltà del Regno d'Italia in una accezione molto aperta si intendono solo quelle famiglie che nel breve periodo del regno vennero iscritte d'ufficio¹ negli Elenchi nobiliari, anche se come vedremo solo una parte di esse provvide a fornire l'adeguata documentazione per ottenere il riconoscimento, mentre le altre in base alla legge sarebbero state cancellate nelle prossime edizioni.

Dobbiamo rilevare che le altre famiglie nobili (a dire il vero non più di 2000)² che non compaiono sugli Elenchi non si possono considerare famiglie

1.- Aggiungendo le poche che provvidero all'iscrizione al Libro d'oro della nobiltà italiana dopo la pubblicazione del supplemento dell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana relativo al 1934-1936, approvato con regio decreto n.173 del 1° febbraio 1937, e sino al 31 dicembre 1947.

2.- PAOLO DEI CONTI TOURNON, Studioso di araldica, in *Interviste nel passato, Catalogo Bolaffi della Nobiltà Piemontese*, Giulio Bolaffi Editore, Torino, 1993, pp. 171-173.

nobili del Regno d'Italia, ma famiglie appartenenti ai ceti dominanti dei vari Stati preunitari, il cui studio deve essere quasi interamente affrontato.

Si deve tener presente che in una repubblica dove la nobiltà non è riconosciuta e quindi di contro non tutelata, sarebbe meglio utilizzare un termine identificativo più consono alla realtà denominando tali famiglie come *storiche* (come fummo per primi a sostenere nel lontano 2003), ed aprendo³ ad altre che sebbene non catalogabili secondo i criteri normalmente utilizzati per la nobiltà rappresentano indiscutibilmente il ceto dominante delle varie comunità della Nazione ed hanno per varie generazioni contribuito a costruire con l'opere loro la storia d'Italia.

REGNO D'ITALIA

L'articolo 79 dello Statuto albertino⁴ «...i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto; il re può conferirne dei nuovi.» è la fonte principale del diritto nobiliare del Regno d'Italia, al quale aggiungiamo anche l'articolo 80 «Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re ».

I provvedimenti nobiliari erano suddivisi in due categorie: quelli reali (ovvero di grazia) e quelli ministeriali (ovvero di giustizia). I primi erano discrezionali; i secondi erano dovuti (a norma della prima parte dell'art. 79 dello Statuto).

Un titolo nobiliare era da considerare “esistente” indipendentemente dal “riconoscimento” amministrativo o giurisdizionale, che aveva la sola funzione di accertamento, peraltro necessario al legittimo uso ufficiale dello stesso⁵.

Una famiglia che non aveva chiesto riconoscimento, pur possedendo tutte le qualità della nobiltà in quanto imprescrittibile, finché non otteneva un pub-

3.- Ovviamente limitatamente ad una sola valutazione di studio storico.

4.- *Statuto albertino* è la denominazione d'uso corrente dello Statuto del regno di Sardegna, emanato da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848 quale «*legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia*» e come tale restò in vigore (almeno formalmente) lungo l'intera esistenza del Regno d'Italia.

5.- Sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967.

blico attestato, apparteneva di fatto alla nobiltà, ma non ufficialmente, e veniva inserita negli Elenchi ufficiali della nobiltà italiana senza l'indicazione del riconoscimento indicato con un asterisco * e quindi *non poteva* usarne gli attributi di onore, mentre una famiglia che aveva ottenuto attestato di riconoscimento era nobile di fatto e di diritto, “nobile di qualità e di titolo”⁶.

Prima dell'istituzione della Consulta Araldica del regno vennero promulgate: la legge 17 luglio 1861, n. 104, che abroga le disposizioni di alcuni decreti del Governo Parmense sui feudi e fedecommissi; la legge 5 dicembre 1861, n. 342, per l'abolizione dei vincoli feudali nelle Province Lombarde; il regio decreto 26 maggio 1867, n. 3737, per la soppressione della Deputazione sulla Nobiltà Toscana.

Il regio decreto del 17 dicembre 1865, n. 2662 abolisce lo stato civile preunitario, dopo la promulgazione della legge del 15 novembre 1865 n. 2602 che aveva istituito presso tutti i comuni un ufficio di stato civile (che comincia a funzionare il 1° gennaio dell'anno successivo), ed il regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, è sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Finalmente con regio decreto n. 5318 del 10 ottobre 1869 venne istituita la *Consulta Araldica del Regno*⁷, un collegio creato per dare pareri al Governo

6.- GIOVANNI MARESCA DI SERRACAPRIOLA, “Nobiltà”, in: Antonio Azara e Ernesto Eula *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XI, Torino 1976, p. 288.

7.- Funzionante dapprima presso il Ministero dell'interno, era di otto membri, di cui quattro senatori, ma venne in seguito posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita di 18 membri (regio decreto 7 giugno 1943, n. 651). Tutti i membri della Consulta, detti consultori, erano nominati con regio decreto su proposta del capo del governo e, salvo quelli di diritto, duravano in carica cinque anni, potendo essere rinnovati. L'art. 51 del regio decreto 651 del 7 giugno 1943 ne confermava le funzioni consultive dichiarando che era chiamata a dare pareri, su richiesta, per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica. Venendo modificata a più riprese sia nella composizione che nelle funzioni, risultò, nell'ultimo provvedimento normativo del regime monarchico (artt. 51-53 regio decreto n. 651 del 1943) così formata: il Capo del governo (presidente); il primo presidente della Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei Conti, l'avvocato generale dello Stato (membri di diritto); due rappresentanti del Gran Consiglio del fascismo, due della Camera dei fasci e delle corporazioni, due del Senato, quattro in rappresentanza delle famiglie nobili iscritte, quattro in rappresentanza dei regi Istituti storici, delle regie Deputazioni, e delle regie Società di storia patria (membri scelti). Accanto alla Consulta Araldica venne creata la *Giunta Permanente Araldica* (regio decreto 11 dicembre 1887, n. 51-6), costituita

in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze divenendo il massimo organo consultivo (non giurisdizionale) competente per le questioni nobiliari e araldiche dell'ordinamento monarchico italiano.

Gli interessati, previo espletamento di una procedura di carattere amministrativo avanti gli organi araldici del regno, poterono ottenere l'iscrizione nel *Libro d'oro della nobiltà italiana*⁸ e in altri registri araldici, come l'*Elenco ufficiale della nobiltà italiana*⁹.

da alcuni membri della Consulta stessa; il regio decreto n. 651 del 1943 la compose di otto commissari (articolo 54). La competenza tra i due organi era così suddivisa: la Giunta era chiamata a dare il suo parere su tutti i provvedimenti di giustizia (i riconoscimenti degli attributi nobiliari), ed essendovi identità di opinioni tra il Commissario del re e la Giunta, il provvedimento era senz'altro emanato; la Consulta entrava invece in funzione quando per i provvedimenti di giustizia vi fosse disparità di vedute tra il Commissario del re e la Giunta; inoltre era investita dei provvedimenti di massima, ovvero quando la decisione comportasse soluzioni a problemi generali, sui quali era necessario emanare massime di portata generale; in aggiunta poteva esser chiamata a pronunciarsi sui provvedimenti di grazia (i rinnovamenti di titoli nobiliari) quando il Commissario del Re riteneva opportuno richiederle un parere. Esisteva una sorta di rapporto gerarchico tra Giunta e Consulta, potendo quest'ultima essere investita (in via amministrativa) dei reclami nei confronti delle decisioni della Giunta. Vi erano tuttavia altri organi che completavano il complesso sistema: le *Commissioni araldiche regionali*, che vennero insediate una per ogni regione storica italiana per meglio approfondire lo studio della nobiltà locale; il Commissario del re presso la Consulta Araldica, organo coordinatore tra il sovrano e gli organi araldici; e l'Ufficio araldico, ordinato burocraticamente e formato da funzionari ministeriali di concetto e di ordine per l'evasione e la registrazione delle pratiche.

8.- Il *Libro d'oro della nobiltà italiana* è un registro ufficiale dello Stato italiano conservato oggi nell'Archivio centrale dello Stato, a Roma, e compilato dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia. Esso contiene tutte le famiglie che ebbero l'iscrizione con provvedimenti di grazia e giustizia; ogni famiglia è registrata in una o più pagine, nelle quali sono annotate: paese d'origine, dimora abituale della famiglia, titoli ed attribuzioni nobiliari con indicazioni di provenienza e trasferibilità, provvedimenti regi e governativi, descrizione dello stemma e parte della genealogia documentata; per l'annotazione dei nomi dei discendenti diretti era sufficiente la presentazione degli atti di stato civile; i collaterali, sempreché il collegamento al capostipite fosse avvenuto posteriormente alla nobilitazione della famiglia, dovevano presentare la necessaria documentazione di stato civile, ma era richiesto anche il consenso di colui (o dei suoi aventi causa, se defunto) che aveva ottenuto la prima iscrizione della famiglia. Altrimenti, ed era anche il caso più frequente per ragioni fiscali, si doveva chiedere ex novo il decreto di riconoscimento. Da ciò deriva che l'iscrizione al "Libro d'Oro" era un semplice atto amministrativo e contro i relativi provvedimenti era possibile ricorrere al Consiglio di Stato per motivi di legittimità. Per avere l'iscrizione nel "Libro d'Oro", oltre alla presentazione della domanda, si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo decreto nei termini di legge. La semplice appartenenza ad una nobile famiglia non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, e tante altre cose.

9.- Prima dell'unificazione italiana, elenchi ufficiali delle famiglie con titolo nobiliare esistevano in molti stati e città e spesso prendevano il nome di "Libro d'oro". La Consulta Araldica istituita per evitare

Con il successivo regio decreto 8 maggio 1870, fu approvato il *Regolamento* della medesima Consulta Araldica contenente le norme per l'iscrizione nel suddetto registro di titoli gentilizi ed indicante i provvedimenti nobiliari.

Successivamente il regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, decise che la Presidenza della Consulta Araldica venisse assunta dal Ministro dell'Interno e si stabilì che la Consulta dovesse nominare al suo interno una *Giunta Permanente Araldica* con il compito di esaminare tutte le istanze e tutti i provvedimenti in materia araldica.

Il regio decreto 5 gennaio 1888 approvò un nuovo *Regolamento* della Consulta Araldica.

Con il regio decreto 7 aprile 1889, n. 6093, si deferì al Presidente del Consiglio dei Ministri la presidenza della Consulta Araldica.

Il regio decreto 15 giugno 1889, stabilì che nell'attesa di preparare un elenco nobiliare generale, si attribuisse alla Consulta Araldica il compito di procedere "gradatamente alla registrazione generale delle famiglie che sono in legittimo ed attuale possesso di titoli nobiliari" (art. 1).

A tal fine si decise di formare degli "*Elenchi parziali, distinti in speciali e regionali*" (art. 2).

Negli Elenchi regionali, a cura di Commissioni locali regionali, vennero iscritte d'ufficio le famiglie italiane che erano "nell'attuale legittimo possesso di titoli nobiliari già registrati in analoghi elenchi o Libri d'Oro dei cessati governi italiani preunitari o che ottennero dai medesimi infeudazioni, investiture, concessioni, rinnovazioni o riconoscimenti di titoli nobiliari, o che furono regolarmente ascritte ai registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica o decurionale" (art. 4).

abusi ed usurpazioni dei titoli nobiliari già esistenti negli Stati preunitari fu incaricata di tenere un "registro di titoli gentilizi" nel quale era obbligatoria l'iscrizione per aver diritto di pubblica attribuzione del titolo.

Fu prevista la creazione di un Elenco per ogni regione storica: Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia, Parma, Modena, Toscana con Lucca e Massa, Province romane, Province napoletane, Sicilia, e Sardegna (art. 5). *In via transitoria e sulla base di prove sommarie del diritto al titolo, si permise l'iscrizione nei suddetti Elenchi regionali anche delle famiglie non ancora registrate presso la Consulta Araldica, cioè che non avevano ancora ottenuto un formale provvedimento di riconoscimento del loro titolo* (art. 7), colla relativa tabella dei diritti da pagarsi per ottener variazioni negli elenchi regionali (non compreso nella raccolta delle leggi e decreti, ma pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, 23 luglio 1889, n. 174).

Il regio decreto 1° gennaio 1890¹⁰, dettò le norme relative ai titoli ed agli stemmi della Famiglia reale, la legge 2 luglio 1890, n. 6917, stabilì la disposizione dello stato delle persone della Famiglia reale, e con il regio decreto 27 novembre 1890, n. 7282 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 11 dicembre 1890, n. 291), si determinò la forma degli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative.

Il regio decreto 19 febbraio 1891, n. 69 sancì che la Consulta Araldica fosse restituita alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Il regio decreto 5 marzo 1891, n. 115 (Gazzetta Ufficiale del Regno, dell'11 dicembre 1890, n. 291), stabilì che le Commissioni regionali deputate alla formazione degli Elenchi regionali divenissero permanenti, con il compito anche di dare pareri sulle materie riguardanti la legislazione e la materia nobiliare del proprio rispettivo territorio, su richiesta del Ministro, della Consulta o del Regio commissario.

Il regio decreto 8 marzo 1891, n. 116, fissò la nomina di sei consultori onorari alla Consulta Araldica.

Il regio decreto 27 giugno 1895, n. 176, approvò l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate delle Provincie Piemontesi; il regio decreto 27 giugno

10.- Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in quanto si volle sottolineare che il re agiva quale Capo della dinastia più che dello Stato.

1895, n. 177, approvò l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate per le Province Lombarde.

Poi i regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 27 luglio 1896, n. 177), e 5 luglio 1896, n. 314 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 27 luglio 1896, n. 177), introdussero un nuovo Ordinamento per la Consulta Araldica ed il relativo Regolamento. Accanto agli Elenchi regionali, la cui compilazione proseguiva, furono istituiti quattro Libri araldici: il *Libro d'Oro della Nobiltà italiana* e il *Libro araldico dei titolati stranieri*, che sostanzialmente sostituirono gli Elenchi speciali di cui al regio decreto 15 giugno 1889, il *Libro araldico della cittadinanza* ed il *Libro araldico degli enti morali*.

Il regio decreto 11 gennaio 1900, n. 13, approvò l'elenco definitivo per la Regione Parmense; il regio decreto 8 marzo 1900, n. 77, approvò quello per la Regione Napoletana, il regio decreto 11 maggio 1900, n. 134, approvò quello per la Regione Modenese.

Con il regio decreto 20 giugno 1901, n. 282, si attribuirono alla Consulta Araldica le facoltà già attribuite dalle Costituzioni Pontificie alla cessata Congregazione Araldica Capitolina; il regio decreto 15 maggio 1902, n. 148, approvò l'elenco definitivo per la Regione Romana; il regio decreto 15 maggio 1902, n. 159, approvò quello per la Regione Siciliana; il regio decreto 15 maggio 1902, n. 339, approvò l'elenco definitivo per la Sardegna; il regio decreto 16 agosto 1903, n. 350, quello per la Toscana.

Il regio decreto 8 luglio 1904, n. 405, dichiarò ufficiale la raccolta degli stemmi delle famiglie nobili italiane e il regio decreto 19 gennaio 1905, n. 53, approvò l'elenco definitivo per la Regione delle Romagne.

Il regio decreto 13 aprile 1905, n. 234, approvò il *Regolamento Tecnico Araldico* per l'ornamentazione esteriore degli stemmi con il quale furono dettate le norme relative alla forma degli scudi, degli elmi, delle corone, degli svolazzi, dei manti, ecc. e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1906 si approvò il *Vocabolario tecnico-araldico* ad integrazione del precedente Regolamento.

Poi con il regio decreto 25 maggio 1905, n. 241, fu dato il Regolamento per le iscrizioni d'ufficio e per la formazione e pubblicazione dell'Elenco Ufficiale delle Famiglie Nobili e Titolate del Regno d'Italia. In tale Elenco sarebbero confluiti i vari Elenchi regionali che quindi avrebbero cessato di esistere.

Il decreto ministeriale 6 febbraio 1906, approva il *Vocabolario Araldico Ufficiale* (pubblicato, con un dizionarietto di voci araldiche francesi tradotte, in italiano, da Antonio Manno, Roma, Civelli, 1907).

Il regio decreto 10 novembre 1907, n. 476, approva l'elenco definitivo per l'Umbria, il regio decreto 10 novembre 1907, n. 477, approva l'elenco definitivo per le Marche, il regio decreto 5 novembre 1909, n. 424, approva l'elenco per la Regione Ligure.

Con il regio decreto 29 febbraio 1912, n. 682, viene revocato il regio decreto 5 novembre 1909, n. 424, approvando un nuovo elenco per la Regione Ligure.

Con regio decreto 9 novembre 1916, n. 1525 contenente la legge sulle concessioni governative viene pubblicata la tabella delle tasse erariali per provvedimenti relativi ai titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.

Il regio decreto 31 marzo 1921, n. 517 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 30 aprile 1921, n 102) modifica la tabella allegata al regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, circa i diritti dovuti alla Consulta Araldica per domande e provvedimenti in materia araldica, ed insieme modifica gli articoli 27 e 28, e sopprime il capoverso dell'articolo 30, del regio decreto 5 luglio 1896, n. 314.

Con il regio decreto 3 luglio 1921, n. 972 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 29 luglio 1921, n 178), viene approvato l'*Elenco Ufficiale delle Famiglie Nobili e Titolate del Regno d'Italia*, poi pubblicato l'anno successivo. In tale Elenco figurarono tutte le famiglie iscritte nei precedenti Elenchi regionali debitamente riveduti, corretti ed integrati, ma con un asterisco furono contrassegnate le famiglie iscritte nel Libro d'Oro della Nobiltà italiana, cioè le famiglie che avevano

ottenuto un decreto reale di concessione o rinnovazione od un decreto reale o ministeriale di riconoscimento. Fu stabilito quindi il divieto, per le autorità civili e militari, per gli ufficiali di stato civile e per i notai, di attribuire in atti pubblici titoli nobiliari non inseriti nell'Elenco e, al fine di rendere notorio il contenuto dell'Elenco stesso, fu disposto che un esemplare dovesse essere trasmesso a tutte le Prefetture, Ministeri, archivi notarili del Regno ed all'archivio di Stato in Roma (art. 3).

Con il regio decreto 11 febbraio 1923, n. 325 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 28 febbraio 1923, n. 49), l'Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del consiglio.

A luglio 1923 viene inviata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, ai Prefetti del Regno, circa la Repressione, abusi ed usurpazioni di titoli e distinzioni nobiliari (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII). Il decreto ministeriale 29 agosto 1923, riconosce il titolo di «Nobile Romano» alla famiglia (Ratti) dell'allora regnante pontefice Pio XI.

Il regio decreto 24 settembre 1923, n. 2072, stabilisce le norme per l'uso della Bandiera Nazionale.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 17 maggio 1924, n. 117) stabilisce la legge tributaria sulle concessioni governative ecc. (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, vol. VIII, n. 39, gennaio 1928-VI).

Il regio decreto 24 gennaio 1924, n. 95, prevede modifiche al regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, sul riordinamento della Consulta Araldica.

Poi il regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 14 aprile 1924, n. 89) disciplina l'uso di titoli od attributi nobiliari.

Con il regio decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1325, vengono effettuate modifiche relative ai membri supplenti nelle Commissioni, e alle norme per la risoluzione delle controversie.

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Prefetti del Regno, 12 novembre 1924, n. 8600/26, viene emanata per la applicazione delle deliberazioni prese nell'ottobre 1924 dal Consiglio dei Ministri circa al riconoscimento dei titoli nobiliari concessi dal Sommo Pontefice dopo il 20 settembre 1870.

Il regio decreto 14 novembre 1924, n. 1798, stabilisce il collocamento dei Magistrati nell'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Con il regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2337, vengono fatte modifiche al regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari.

Con il regio decreto 15 gennaio 1925, n. 40, si stabilisce l'Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche per i membri del Consiglio di Stato, e con il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 41, viene stabilito per i membri della Regia Corte dei Conti, mentre il regio decreto 11 giugno 1925, n. 996, modifica le disposizioni vigenti sull'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Il regio decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1044, proroga l'applicazione degli articoli 1, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per l'uso dei titoli ed attributi nobiliari, e l'obbligo della iscrizione di essi nei registri della Consulta Araldica.

Il regio decreto 5 luglio 1925, n. 1134, stabilisce disposizioni circa l'ordine delle precedenze a Corte.

Con il regio decreto 11 ottobre 1925, n. 1794, vengono emesse disposizioni transitorie per la riduzione della tassa di concessione governativa sui titoli nobiliari concessi dai Sommi Pontefici fino all'anno 1924.

Il regio decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2015, stabilisce l'ordine delle precedenze fra i diversi Ministeri, mentre la legge 24 dicembre 1925, n. 2263,

tratta le attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Poi viene emesso il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con le istruzioni e il regolamento per la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Provincia di Trento.

Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 837, stabilisce l'ordine delle Precedenze per il Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Regia Aeronautica (altri analoghi regi decreti del novembre e dicembre 1926 riguardano l'ordine delle precedenze per la Regia Avvocatura Erariale, per il Presidente della Cassa depositi e prestiti e per gli Istituti di previdenza, per il Segretario Generale del Partito, ecc.).

Con il decreto ministeriale 5 agosto 1926, si tratta delle norme per la esecuzione delle istruzioni e regolamento sanciti col decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Provincia di Trento.

Con il regio decreto 16 agosto 1926, n. 1489 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 7 settembre 1926, n. 208), che contiene lo Statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari e testo integrato dal regio decreto 16 giugno 1927 n. 1091 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 9 luglio 1927, n. 157) che contiene norme integrative e dichiarative al regio decreto 16 agosto 1926, n. 1489, concernente il nuovo statuto successorio nobiliare italiano, si volle unificare per tutto il regno la successione nei titoli nobiliari, sopprimendo le antiche regole successorie ricavabili dalle legislazioni storiche. Principi informativi di quei provvedimenti furono essenzialmente: l'abrogazione delle leggi e consuetudini nobiliari già vigenti negli antichi Stati preunitari e ancora in vigore; l'esclusione delle femmine dalla successione nobiliare e dalla facoltà di trasmettere titoli per linea femminile; la parziale retroattività delle suddette disposizioni.

Il regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2061, dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato (Gazzetta Ufficiale del Regno, 15 dicembre 1926, n. 288), poi

convertito nella legge 9 giugno 1928, n. 928 (Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1928, n. 140), mentre il regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, detta le norme per la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio; ancora con il regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, si emanano le disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato (Gazzetta Ufficiale del Regno, 13 luglio 1927, n. 160).

Poi esce la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, n. 8600-23 del 16 aprile 1927-V, Sull'abuso di emblemi araldici e il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina (Gazzetta Ufficiale del Regno, 22 aprile 1928, n. 93).

La legge 9 giugno 1927, n. 928, converte in legge il regio decreto-legge 12 dicembre 1926, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato, e contiene facsimile degli Emblemi del Fascio Littorio (da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato secondo il modello della tavola III allegata al regio decreto 27 marzo 1927, n. 1018 (Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 160, p. 2929).

Segue la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica, del 16 agosto 1927 -V, n. 8600-5, ai Prefetti del Regno, circa Abuso di stemmi. (Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica, Vol. VIII, n. 39, gennaio 1928).

La circolare del Capo del Governo 16 agosto 1927-V, agli on. Ministeri, contiene disposizioni per l'uso dell'emblema del Fascio Littorio (Bollettino della Consulta Araldica. Vol. VIII, n. 39, gennaio 1928-V1).

Il regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, regola l'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche (Gazzetta Ufficiale del Regno, 17 dicembre 1927 n. 291).

La legge 8 marzo 1928, n. 383, stabilisce norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (Gazzetta Ufficiale del Regno, 3 marzo 1928, n. 61).

Segue la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consulta Araldica ai Prefetti del Regno, n. 8600, I, del 18 maggio 1928 -VI, sulle Traduzioni dei predicati nobiliari (Bollettino della Consulta Araldica, Vol. VIII, n. 40, febbraio 1929).

Con il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1480 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 6 luglio 1928, n. 156) veniva data autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio.

Il regio decreto 18 gennaio 1929, n. 14, apporta modifiche al regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenzae a Corte e nelle funzioni pubbliche (Gazzetta Ufficiale del Regno, 19 gennaio 1929, n. 16).

Il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 febbraio 1929, n. 450) introdusse nell'ordinamento giuridico italiano un istituto totalmente nuovo: l'*Ordinamento dello stato nobiliare italiano*¹¹, ove il riferimento al concetto di stato sta a significare che i titoli nobiliari rappresentano un ulteriore elemento dello stato delle persone, come il nome, l'adozione, la legittimazione¹².

11.- L'Ordinamento si divideva in tre parti: la prima conteneva le norme generali di legislazione nobiliare, disciplinava la potestà regia al riguardo, distingueva i vari provvedimenti nobiliari, poneva le norme per la concessione, il riconoscimento, l'uso, la perdita, la successione dei titoli e distinzioni nobiliari; la seconda contemplava l'ordinamento della Consulta e dell'ufficio araldico; la terza inseriva le norme procedurali circa le domande, i ricorsi, e gli atti di opposizione relativi a provvedimenti in materia nobiliare e circa la loro spedizione. L'art. 97 contiene l'elenco dei Libri araldici tenuti dall'Ufficio Araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. Al Libro d'Oro della Nobiltà italiana, al Libro araldico dei titolati stranieri, al Libro araldico degli stemmi di cittadinanza ed al Libro araldico degli Enti morali, già istituiti con il regio decreto 313 del 1896, si aggiunse l'Elenco Ufficiale Nobiliare. In tale Elenco, "sono segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari" (art. 102).

12.- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di Diritto Nobiliare Italiano*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. III, p. 180.

Il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 19 aprile 1929, n. 92), stabilisce la foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato, mentre la legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 3 luglio 1929, n. 157), disciplina l'esposizione delle bandiere estere.

Nel regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1758 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 ottobre 1929, n. 240), era stato determinato anche l'ordine delle precedenzae per l'assegnazione al posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonché agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenzae a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Segue la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 18 ottobre 1929, n. 8600.27, alle LL. EE. i Prefetti del Regno, per l'iscrizione al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana.

Il regio decreto 28 novembre 1929, n. 2029 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 2 dicembre 1929, n. 280) si occupa delle norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenzae a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Con il regio decreto 14 febbraio 1930, n. 101 (Gazzetta Ufficiale del Regno, del 7 marzo 1930, n. 55), vengono apportate modifiche all'articolo 52 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano: alla lettera 6 è sostituita la seguente disposizione: «6) alle Famiglie insignite di Titoli di Principe e di Duca ed alle famiglie marchionali romane cosiddette di Baldacchino». È abrogato il penultimo capoverso. In fine dell'articolo medesimo è aggiunto il seguente capoverso: «Le suddette qualifiche si acquistano dalle mogli di coloro che vi hanno diritto, e si conservano durante lo stato vedovile. Si perdono dalle donne nubili per effetto del matrimonio».

Segue la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giugno 1930, n. 8600-1 alle LL. EE. i Prefetti di Trento, Trieste, Bolzano, Gorizia e Zara, per la riduzione in forma italiana di cognomi stranieri e di origine straniera.

Il regio decreto 10 luglio 1930, n. 974 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1930, n. 172), approvò le disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici.

Per l'uso dei titoli pontifici nel Regno era stato già, con Deliberazione 2 febbraio 1925 della R. Consulta Araldica, approvato un apposito «Regolamento interno», (Bollettino della Regia Consulta Araldica volume VIII, n. 39, 30 gennaio 1928).

Il regio decreto 9 ottobre 1930, n. 1405 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 30 ottobre 1930, n. 254), stabilisce modifiche all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61 (Riguarda esclusivamente la composizione della Regia Consulta e della Giunta Permanente Araldica).

Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1494 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 5 dicembre 1930, n. 283), stabilisce i diritti di cancelleria per i provvedimenti araldici.

Con il regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1757 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 3 febbraio 1931, n. 27), si attuano modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.

Il decreto del capo del governo 20 febbraio 1931 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 21 marzo 1931, n. 66), aumenta i diritti di Cancelleria per i provvedimenti araldici.

Il regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, stabilisce le norme sulla formazione e il rilascio degli atti dello stato civile.

Il regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1696 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 9 gennaio 1933, n. 6), indica norme integrative del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile.

Il regio decreto 22 settembre 1932, n. 1464 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 23 novembre 1932, n. 270), prescrive l'imposizione di tassa per i provvedimenti nobiliari «di giustizia».

Con regio decreto 7 settembre 1933, n. 1990 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 13 febbraio 1934, n. 36), viene approvato un nuovo Elenco Ufficiale Nobiliare, ora chiamato *Elenco Ufficiale della Nobiltà italiana*, che fu pubblicato l'anno successivo; se si eccettua il supplemento per gli anni 1934-1936 (approvato con regio decreto 1° febbraio 1937, n. 173), questo fu il secondo ed ultimo Elenco Ufficiale approvato dal Regno.

A questa seconda edizione fu annesso in appendice un *dizionario ufficiale dei predicati*. È importante sottolineare che nell'Elenco del 1933 figurarono, oltre alle famiglie iscritte nel Libro d'Oro della Nobiltà italiana (contrassegnate con un asterisco), le famiglie iscritte nei precedenti Elenchi regionali (già riportate nell'Elenco Ufficiale del 1921), ma il regio decreto 1990 del 1933, prevede per coloro che ancora non l'avessero chiesto, l'obbligo di domandare il riconoscimento del loro titolo; in mancanza dell'ottenimento di un formale provvedimento ministeriale di riconoscimento e della conseguente iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà italiana, costoro sarebbero stati esclusi dalle successive edizioni dell'Elenco Ufficiale.

Con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1440 (Gazzetta Ufficiale del Regno del 16 novembre 1933, n. 265), viene istituito il Capo del Littorio.

Seguono la circolare 26 ottobre 1933-XI, n. 3452-67/3-3-1 a tutti i Ministeri e per conoscenza a S.E. il Segretario del P. n. F. Enti parastatali, sull'uso della bandiera nazionale, la circolare 24 novembre 1933-XII, n. 9453/3-3-2, a tutti i Ministeri, sull'istituzione del Capo del Littorio, e la circolare 13 maggio 1934-XII, n. 6760/1-1-9, alle LL. EE. i Prefetti del Regno - A S.E. l'Alto Commissario per la Provincia di Napoli - A S.E. il Commissario per l'Agro Pontino, per la pubblicazione "Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana".

Il regio decreto-legge 9 maggio 1936, n. 754, concerne la dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia e l'assunzione da parte del Re di Italia del titolo d'Imperatore d'Etiopia (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1936-XIV).

Con il regio decreto 1° febbraio 1937, viene approvato il Supplemento per gli anni 1934-1936 dell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana.

Il regio decreto marzo 1938, n. 265 (Gazzetta Ufficiale del Regno dell'8 aprile 1938, n. 81), tratta la modifica all'Ordinamento dello Stato nobiliare italiano e i titoli concessi dalla Repubblica di San Marino.

I regi decreti 7 giugno 1943, n. 651 e 652, introdussero il nuovo *Ordinamento dello stato nobiliare italiano*¹³ ed il nuovo *Regolamento per la Consulta Araldica del Regno*¹⁴. Tali decreti sono gli ultimi emanati prima della caduta della monarchia ed in vigore a tale momento.

Purtroppo l'Ordinamento dello stato nobiliare italiano all'articolo 33 afferma: "Con decreti Reali, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il parere della Consulta Araldica, le persone insignite di titoli o di altri attributi nobiliari, o aventi diritto a succedervi, possono esserne privati per azioni nocive agli interessi della Nazione per infedeltà verso il Re imperatore, la Patria ed il Regime, per mancanza all'onore e per fatti che in qualunque modo ne dimostrino la morale indegnità, anche se tali fatti non costituiscano reati previsti dal Codice penale o da *leggi speciali*, e non diano luogo a condanne che importino la perdita delle distinzioni nobiliari.

Alla stessa disposizione sono soggetti anche coloro che per lo scopo, incontestabilmente accertato, di eludere leggi dello Stato abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e non l'abbiano riacquistata, oppure che ne siano stati pri-

13.- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in Supplemento Ordinario n.152, relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 25 giugno 2008, n.147), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in Supplemento Ordinario n. 196 relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 21 agosto 2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

vati per effetto di leggi o di decreti Reali”, dove per leggi speciali si intendono le *leggi razziali fasciste*¹⁵.

Secondo il parere del prof. Aldo Pezzana, Presidente onorario del Consiglio di Stato, e già libero docente presso l'Università di Roma: “*i titoli nobiliari, durante il regime monarchico, non ebbero mai alcun rilievo sul piano del diritto pubblico, né attribuirono mai, dal punto di vista giuridico, ai loro possessori, una posizione di privilegio. In tutta la storia dell'Italia unita, la nascita non diede mai, per il diritto, alcun privilegio né una dignità sociale giuridicamente valutabile, superiore a quella degli altri cittadini*”¹⁶.

LA REPUBBLICA ITALIANA

La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

In Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1° gennaio 1948 per effetto dell'*articolo 3* e della *XIV disposizione transitoria e finale* della costituzione della Repubblica italiana¹⁷ e “non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza”¹⁸.

14.- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in Supplemento Ordinario n.84, relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 maggio 2010, n.106) ha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

15.- Un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari, ecc.) che vennero varati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana, rivolti prevalentemente - ma non solo - contro le persone di religione ebraica.

16.- In Giurisprudenza Italiana, 1967, p. 1334.

17.- Prevede che “*i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome*”.

18.- Sentenza 101 del 26 giugno 1967 della Corte costituzionale.

CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, v. I, Giuffrè, Milano, p. 23: «La Costituzione repubblicana del 1948 non ha - si noti bene - né abolito né proibito i titoli nobiliari. Si è limitata a non riconoscerli ufficialmente e a togliere di conseguenza quella protezione legale di cui essi godevano in regime monarchico. Per contro protegge in pieno i predicati nobiliari che vengono a far parte del nome con funzione “individuatoria”».

La sentenza costituzionale n. 101/1967 aggiunse interpretativamente in base al combinato disposto dell'art. 3/1° della Costituzione con l'art. XIV/1° delle disposizioni transitorie e finali, il requisito che i predicati fossero già stati riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia.

La disposizione transitoria e finale rimanda invece a una legge ordinaria la soppressione della Consulta Araldica, perché si tratta di una regolamentazione di argomento più ampio (le funzioni amministrative nella materia araldica), non solo quello dei titoli nobiliari di cui si occupa tale disposizione della costituzione. Pertanto la costituzione pose fine solo alle funzioni inerenti ai titoli nobiliari.

Sempre la disposizione transitoria e finale n. XIV prevede che i predicati¹⁹ di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922²⁰ (marcia su Roma) valgano come parte del nome²¹, al quale vengono aggiunti con specifica sentenza di “cognomizzazione”²².

Pertanto se i predicati sono “parti del nome”, il titolare può trasmetterli per legge dello Stato a tutti i suoi discendenti (legittimi e naturali) e anche al figlio adottivo, come qualsiasi cognome e vengono regolarmente tutelati dai tribunali della Repubblica italiana, applicando a tale tutela le norme di tutela del nome (non quelle di tutela dei titoli nobiliari, cessati con la costituzione repubblicana). Perciò fregiarsi in Italia di titoli nobiliari ereditari (specialmente per le persone nate legalmente “non nobili” dopo il 1948) può oggi risultare anacronistico.

Col primo comma della norma XIV il Costituente ha sancito il principio del disconoscimento dei titoli nobiliari, quando ha dichiarato che “*i titoli nobiliari non sono riconosciuti*”. Disconoscimento vuol dire, in sostanza, che sotto l’impero della Carta costituzionale del 1948, lo Stato italiano repubblicano non emetterà più decreti di riconoscimento di titoli nobiliari, né attribuirà a qualsivoglia persona, negli atti ufficiali, titoli nobiliari. *Né potranno essere emesse sentenze, dall’Autorità Giudiziaria, dichiaranti il diritto di determinate persone a un titolo nobiliare, che ha perduto con ciò la sua interessante figura giuridica.*

19.- Un “predicato di nobiltà” è la denominazione di luogo associata a un titolo nobiliare che ne indica la giurisdizione. Per esempio: per il conte “di Macerata” la parte “di Macerata” è il predicato del titolo di conte.

20.- Si devono intendere per tali solo le famiglie o persone che ottennero il riconoscimento con l’iscrizione nel Libro d’oro della nobiltà italiana entro tale data, le altre famiglie nobili in diritto che non provvidero in accordo con la legge al riconoscimento entro tale data si devono considerare escluse in quanto per le leggi del Regno d’Italia non potevano essere considerate nobili.

21.- Vedi nota 18.

22.- *Consiglio di Stato - sez- I - parere 12 aprile 2012 n. 1783* (vedi documenti annessi n. 1).

I titoli nobiliari, non soppressi, ma privati del loro valore giuridico che li comprendeva fra i soggetti di diritto pubblico, rimangono in vita quale reminiscenza storica e con quel valore sociale che loro deriva dal perdurante costume. Come si è detto, la formula usata dalla legge va interpretata non nel senso che sia vietato far uso di un titolo nobile, ma che l'uso è indifferente di fronte allo Stato, il quale, non riconoscendo i titoli, non accorda la sua protezione all'uso di essi²³.

La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 20 maggio 1965, n. 987

Nel corso degli anni alcune volte la magistratura si occupò nei vari gradi di questioni di carattere nobile fra le quali merita menzione la *sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 20 maggio 1965, n. 987*, che stabilì che l'accertamento in via incidentale del titolo nobile è compatibile con l'art. 3 della costituzione italiana (principio della parità sociale dei cittadini).

Negli accertamenti incidentali, secondo la cassazione, l'azione principale non è diretta a far dichiarare l'appartenenza di un titolo nobile all'attore e ad enunciare il pubblico riconoscimento, bensì a riconoscere all'attore un diritto patrimoniale o di altra natura che è condizionato, nella sua esistenza, al possesso di uno status nobile. In questa ipotesi, come ben rileva la sentenza della Cassazione n. 987/1965, "*Non vi è alcun attentato alla pari dignità sociale dei cittadini*", giacché ben possano gli statuti di una associazione privata, le tavole di fondazione di un ente benefico, i regolamenti di vantaggi scolastici, le private disposizioni contrattuali e testamentarie, condizionare l'attribuzione di certi diritti a determinate situazioni obiettive dei destinatari, quale, ad esempio, quella di appartenere ad una famiglia considerata storicamente come "nobile".

Il prof. avv. Giorgio Cansacchi, ordinario dell'Università di Torino, a commento della sentenza della Suprema Corte n. 987/1965, rileva che "*l'accertamento preliminare della spettanza di un titolo nobile più precisamente dello*

23.- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*, Dott. A. Giuffrè, 1957, p. 242.

status nobiliare di una persona [...]” può presentarsi necessario anche per altri fini, all’infuori della cognomizzazione del predicato.

Può essere richiesta per la necessità di constatare, ad esempio, alcuni diritti (come il diritto di appartenenza a determinate associazioni, ovvero quello di beneficiare di particolari vantaggi, quali l’ammissione a collegi, l’attribuzione di borse di studio), che siano condizionati al possesso di speciali requisiti nobiliari. In siffatte ipotesi, non può negarsi la necessità dell’accertamento dell’esistenza e della appartenenza del titolo nobiliare, quale presupposto per il riconoscimento dei predetti diritti, anche se nessun interesse pubblico possa più ricollegarsi allo status nobiliare.

La sentenza della Corte costituzione dell’8 luglio 1967, n. 101

Poi la Corte costituzionale con la sentenza dell’8 luglio 1967, n. 101²⁴, ha dichiarato *incostituzionale le legislazione araldico - nobiliare nei limiti in cui ad essa si dà applicazione per l’aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, ed ha stabilito che la tutela del diritto attribuito dal 2° comma della XIV Disposizione transitoria e finale della costituzione italiana sotto ogni aspetto deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.*

La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 24 marzo 1969, n. 938

La *sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 24 marzo 1969, n. 938*, ha testualmente confermato l’incostituzionalità della legislazione nobiliare se usata “*quale veicolo per giungere alla cognomizzazione del predicato ex nobiliare [...]*”.

In merito alla tutela del diritto al nome l’ultimo *decreto del presidente della Repubblica è del 13 marzo 2012, n. 54*²⁵ (Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 maggio 2012, n. 108).

24.- Sentenza N. 101 ANNO 1967 (vedi documenti annessi n. 2).

25.- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54 (vedi documenti annessi n. 3).

Altre sentenze dei Tribunali

Sarebbe lungo parlare delle numerose, e varie per argomentazioni, sentenze dei tribunali nel corso di quasi settant'anni, alcune delle quali ottenute allo scopo di far uso pubblico di una dignità proveniente da una cosiddetta casa già sovrana le cui radici affondano nella notte dei tempi, ma di contro esistono casi dove è stata usata la sopravvivenza storica di titoli nobiliari per identificare una persona basandosi sul diritto al nome.

Nel caso specifico è interessante la sentenza²⁶ di condanna ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 3 del codice penale, dove l'offeso viene identificato nell'attacco diffamatorio su internet senza che comparisse mai né il nome né il cognome, ma solo un titolo nobiliare (...storpiandogli il nome da conte di "C.....", in Conte di "C....."....), fra l'altro un titolo non presente nel Libro d'oro della nobiltà italiana, ma riconosciuto come tale da autorità araldiche di Stato e dal consesso generale.

Le sentenze arbitrali (lodi)

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 101/67 nell'impossibilità di ricorrere al giudice ordinario, molti si rivolsero negli anni '80 alla Repubblica di San Marino per ottenere sentenze di carattere nobiliare basate sull'istituto della jattanza²⁷, cercando di raggiungere la cognomizzazione di predicati nobiliari, in

26.- Tribunale di Alessandria Sezione Distaccata di Novi Ligure, sentenza n. 150 del 9 giugno 2011.

27.- Iattanza (ant. gjattanza) dal latino *iactantia*, derivato di *iactare* «vantare» per traslato: «mostrare» {Es. *iacta est alea*: il dato è tratto = *il punto si rammostra ergo* si vede (si comprova) in modo indubbio ciò che ha da avere evidenza}.

Il termine, mutuato nel linguaggio giuridico, ha portato al c.d. "giudizio di iattanza". [O, comunemente giudizio provocatorio, altro esempio di recupero della romana procedura di *pro-vocatio*, ossia aleatoria chiamata favorevole alla propria "causa" *provocatio* (la più nota è quella *ad populum* ex *Lex Valeria de provocatione* 509 a.C. rogata dal console Publio Valerio Publicola). Orbene la Iattanza fu istituito tipico del diritto medievale italiano, consistente in una azione proposta da colui che era risoluto a far "*succedere*" ad uno stato di incertezza a sé sfavorevole invece un acclarato stato di certezza. È stato utilizzato inizialmente come "mezzo di tutela contro quella che allora era da considerarsi la *diffamazione*", de-famatus è colui che viene privato del suo onore e/o della/e sua/e dignità. L'in-famia, dal lat. *infamia*, derivando da *infamis* «infame» è infatti la condizione di disonore e biasimo pubblico grave in cui viene a trovarsi una persona che abbia commesso azioni vergognose o conduca vita notoriamente riprovevole, o chi abbia subito pene

alcuni casi delibati in Italia. Ma nonostante la sentenza del giudice ordinario il diritto sammarinese non entra in merito alla validità di titoli stranieri.

Vista poi questa strada preclusa in Italia gli interessati incominciarono a prendere in considerazione le sentenze arbitrali (lodi arbitrali).

L'arbitrato è uno strumento per la risoluzione delle liti usualmente di carattere commerciale alternativo all'ordinaria via giudiziaria, dove due o più parti, attraverso la sottoscrizione di una preventiva clausola compromissoria, o di un successivo compromesso arbitrale, decidono di demandare la risoluzione di una controversia civile e commerciale a soggetti terzi con funzione di arbitri, in sostituzione del Tribunale.

La sua caratteristica fondamentale è la possibilità per le parti di scegliere gli arbitri, i soggetti che decideranno la lite, tra tecnici ed esperti della materia.

che portino come conseguenza una diminuzione dell'onore: (es.: *se le mie parole esser dien seme Che frutti infamia. al traditor ch' i' rodo* - Dante); *marchio d'infamia*. Fu anche bollo anticamente impresso a fuoco sul corpo dei condannati. Nel diritto romano, era speciale diminuzione dell'onore del cittadino, per cui chi ne era colpito incorreva in alcune particolari incapacità stabilite tassativamente dalla legge (per es.: l'esclusione dalle cariche pubbliche; l'incapacità, in certi casi, di fare testimonianza). Una concezione simile dell'infamia si ebbe pure nel diritto germanico. Nel diritto canonico, si distingueva l'*infamia di fatto* (in cui si incorreva per delitto commesso o per cattivi costumi, e che aveva per effetto l'esclusione dagli ordini sacri, dai benefici e uffici ecclesiastici o dall'esercizio di essi) dall'*infamia di diritto* (che aveva carattere di pena e aveva per effetto l'incapacità di ricevere gli ordini sacri, l'incapacità a ricevere benefici e uffici ecclesiastici e l'allontanamento dall'esercizio delle sacre funzioni).

Orbene il giudizio di "Iattanza", gradualmente, ma come sempre accade di uno strumento in sé neutro (né buono né cattivo), è stato esteso a tutta una serie di nuove *azioni* il cui fine mediato, ben poteva contemperarsi con quello diretto (per far un esempio pratico: perché mai, se fra la posizione soggettiva "A" ed il diritto "C" passa una prova "improba"; mentre fra "A" e posizione soggettiva "B" quasi nulla ed infine da "B" discende necessariamente il diritto "C", mi dovrei preoccupare di provare una relazione diretta fra "A" e "C"?)

Proverò invece (più facilmente) che il mio "diritto A" è in relazione diretta con il "diritto B" che pertanto mi spetta, indi poiché da "B" discende per via necessaria "C" ... conseguirò quest'ultima per via mediata anziché per la diretta, conseguendo per traversa via ciò che la diretta ... forse ... m'impediva.

Utilizzerò perciò, ai miei scopi il mezzo più rapido e più semplice.

Conseguendo per mezzo del diretto "im-mediato" il mio "vero fine" ossia l'interesse "mediato" che lo correda o che dal diretto risultato come corollario necessario discenda.

La procedura termina con un provvedimento finale che se è stato correttamente conseguito secondo tutte le regole del diritto statale di applicazione e se non contrasta con l'ordinamento giuridico del luogo di applicazione può su richiesta conseguire lo stesso "valore" di una sentenza emessa dal giudice civile; c.d. *exequatur*.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840);

L'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006, che ha modificato quasi integralmente il titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile, dedicato all'arbitrato, ha introdotto nel Codice di rito l'articolo 824 bis, il quale così recita: ***"Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria"***. Va però ricordato che è fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle ***"che non possono formare oggetto di transazione"***, cioè come unico vero limite all'arbitrato sta l'indisponibilità del diritto e quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso²⁸.

Il lodo pertanto, se (come chiarito sopra) consegue ad un arbitrato rituale, può conseguire non solo quell'efficacia vincolante nei rapporti fra le parti (che si deve ad un *gentlemen's agreement*), ma altresì essere suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo, se depositato alla cancelleria del tribunale del luogo in cui è stato emesso, venendogli conferita capacità esecutiva dal giudice, **al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria**.

Il lodo rimane comunque un atto privato, al quale la legge ricollega gli stessi effetti dichiarativi della sentenza, e inoltre può, a prescindere dall'esecutività, essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

28.- L'arbitrato non può essere chiesto per le controversie che coinvolgono diritti indisponibili:

- in materia di lavoro (indicate nell'art. 409 del Codice di procedura civile);
- in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;
- relative a questioni di stato e di separazione personale tra coniugi;
- in generale, tutte quelle materie che non possono formare oggetto di transazione (diritto alla vita, all'immagine, al nome, controversie in materia di fallimento, ecc.).

Si ricorre a questi lodi quando si vogliono dimostrare alcuni diritti che siano condizionati al possesso di speciali requisiti nobiliari (come ad esempio il diritto di appartenenza a determinate associazioni, o quello di beneficiare di particolari vantaggi, quali l'ammissione a collegi, ad associazioni, all'attribuzione di borse di studio, al diritto all'uso di uno stemma), richiedendo l'accertamento così per gli ascendenti dell'appartenenza al ceto nobile.

Nell'ampio panorama dei lodi arbitrari abbiamo visto dalla fine del secolo XIX sentenze di tutti i gradi sia di altissimo valore giuridico che prive di adeguato supporto documentale.

Allo stesso modo si vedono lodi arbitrari discutibili che trattano argomenti fuori dalla competenza dell'arbitrato e altri che si possono considerare veri monumenti del diritto.

Il valore di una sentenza arbitrale è dato - visto che il presidente del tribunale non entra nel merito - unicamente dal rispetto della legge e della procedura previste nella c.d. clausola compromissoria (ossia il "contratto" con cui le parti compromettono in arbitri la controversia), circostanza illustrata sopra.

Le conclusioni

Fra i cultori della materia molto si è discusso su quale sarebbe la legislazione nobile di riferimento in merito al diritto storico ad un possibile riconoscimento nobile, a una titolatura o a una successione, e la quasi totalità propende per il ritorno in essere della legislazione degli Stati preunitari italiani, mentre altri sostengono che la strada da seguire sarebbe quella del diploma di concessione. Personalmente, pur ritenendo che tutti in qualche modo possano avere delle buone motivazioni, ricordo che in Europa abbiamo assistito negli ultimi decenni ad una evoluzione un tempo impensabile del diritto nobile, come ad esempio è avvenuto in Spagna dove oggi la successione delle grandezze e dei titoli²⁹ avvie-

29.- Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.

ne a beneficio del primo nato indipendentemente dal sesso, in aperto contrasto con quello che prevedeva il diploma di concessione.

Queste persone inoltre dimenticano che lo Stato successore degli Stati preunitari a seguito dei plebisciti³⁰ è il Regno d'Italia, come oggi la repubblica italiana lo è del Regno d'Italia, e quindi, essendo state tutte quelle legislazioni preunitarie abrogate all'inizio del regno, *dobbiamo attenerci alla realtà dei fatti che non lasciano spazio anche nel caso di cognomizzazione di predicati nobiliari al riconoscimento anche indiretto di diritti nobiliari*, e per i quali solo l'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente.

Pertanto anche se venisse abrogata la XIV disposizione transitoria e finale della costituzione, l'unica soluzione possibile basandosi sulla legislazione vigente sarebbe quella di riferirsi al nome e alla sua espressione grafica, che è lo *stemma*³¹, ovvero semplicemente rivolgersi all'applicazione del codice civile, dove i titolari del diritto sono tutti i discendenti del primo beneficiario indipendentemente dal sesso e dal grado, in quanto tutti eredi di un "*incorporeal hereditment*" che si trasmette all'infinito nella discendenza.

E se presto la legge sul cognome muterà di nuovo, l'intera materia potrà arricchirsi di nuove sfaccettature e risvolti che oggi non sono passibili di analisi, e ciò non perché impensabili; com'è noto il diritto e l'evoluzione normativa

30.- Fra il 1859 e il 1870 si tennero vari plebisciti per ratificare l'annessione prima al Regno di Sardegna e poi al Regno d'Italia, sancendo così l'unificazione italiana. In particolare la legge 4497 del 3 dicembre 1860 del Regno d'Italia dava al governo la facoltà di accettare per decreti reali l'annessione di quelle Province dell'Italia centrale e meridionale che avessero espresso liberamente, per suffragio diretto universale (maschile), la volontà delle popolazioni a far parte del regno.

31.- La legislazione araldica come abbiamo visto era codificata da varie leggi del Regno d'Italia, tutte le famiglie riconosciute nobili erano iscritte nel *Libro d'oro della nobiltà italiana* o *Libro araldico dei titolati stranieri*, ed usavano lo stemma con i relativi ornamenti indicativi del grado nobiliare; vi erano poi alcune famiglie non nobili dette di distinta civiltà che facevano uso di uno stemma con particolari ornamenti araldici dopo averne provato l'uso in documenti e monumenti pubblici da almeno cento anni e se riconosciuti erano iscritti nel *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza*. Lo stemma in quanto espressione grafica del nome è identificativo della persona alla stregua del codice fiscale, rappresentando per il suo titolare *in quanto possessore di una proprietà incorporea, la detenzione dei diritti ad esso storicamente collegati compresi quelli di una irrinunciabile dignità nobiliare* anche se non più tutelata dalla Repubblica italiana.

sono prodotti intellettuali formatisi dallo studio specifico e dalle contingenze storiche, ma in vero solamente perché non ancora venute in essere.

DOCUMENTI ANNESSI

Documento n. 1

Consiglio di Stato - sez- I - parere 12 aprile 2012 n. 1783.

Il parere si pronuncia per la reiezione del ricorso straordinario proposto avverso il provvedimento di diniego di aggiunta di cognome e predicati nobiliari invocato dal cittadino (cd. cognomizzazione dei predicati nobiliari).

La Sezione I premette che i predicati nobiliari, nell'ordinamento costituzionale repubblicano, restano al di fuori del mondo giuridico e non costituiscono contenuto di alcun diritto (la XIV Disposizione Finale della Costituzione prevede che *"i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome"*). Il Collegio osserva che il cognome della persona è andato via via assumendo la funzione anche di strumento identificativo della persona, e in tale sviluppo si inserisce anche la cd. cognomizzazione del predicato nobiliare, che ricorre quando una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far derivare un diritto soggettivo al nome (v. Cass., Sent. n. 10936 del 7.11.1997). La decisione sottolinea, tuttavia, che le vicende relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari, poiché non sono valutabili secondo i criteri di successione nei titoli nobiliari ma alla stregua di quelli stessi criteri che disciplinano i modi di acquisizione del nome, ricadono nella competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le regole dettate per la tutela del nome, concentrando una azione di accertamento di un diritto soggettivo (art. 6, c.c.) che esula dall'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa. Il Collegio esclude che in senso diverso possa assumere consistenza *"il preteso diritto avanzato dal ricorrente ad una "ricostruzione" del cognome spettante alla famiglia (peraltro non sorretto da idonea documentazione di stato civile) con l'integrazione di predica-*

ti di qualsiasi natura, trattandosi pur sempre di verifica della titolarità di un diritto nell'ambito di una azione di accertamento ex art. 7 del Codice Civile, spettando unicamente al Ministero, in base all'art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 la facoltà di modificare discrezionalmente un cognome in presenza di specifiche serie motivazioni, con esclusione dell'attribuzione di cognomi di importanza storica, come nel caso di specie.”

* * *

Numero 01783/2012 e data 12/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 02347/2010

OGGETTO: Ministero dell'interno - dipartimento affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. X. Y. avverso provvedimento di diniego di aggiunta di cognome e predicati nobiliari.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0005351 del 3 maggio 2010, pervenuta il 13 maggio successivo, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso: Il Sig. X. Y. ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 84 del novembre 2000, n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) di aggiunta del cognome "P." e del predicato "Von Hottenstanfon Plantagenet Heristal Commeno Schaben Bareu Holenzolleru Altavilla".

L'istanza era diretta a conseguire l'aggiunta al proprio cognome di quello della nonna materna Giovanna P., con tutti i predicati nobiliari sopra indicati, preesistenti al 28 ottobre 1922 e spettanti alla famiglia di questa, ai sensi della XIV Disposizione finale della Costituzione. La domanda, presentata alla Prefettura di Caserta (comune di nascita del richiedente) veniva trasmessa per competenza alla Prefettura di Catanzaro (comune di residenza) che la inoltrava, con parere negativo, al Ministero dell'Interno.

Tenuto conto degli atti forniti a corredo dell'istanza, privi di indicazioni circa la effettiva reperibilità agli avi dell'interessato e, comunque, estranei alla documentazione di stato civile (atti di nascita e relativi allegati) e anagrafica, veniva interpellato l'Archivio Centrale dello Stato, che detiene il fondo documentale proveniente dall'ex Consulta Araldica.

Tale istituto evidenziava che, negli atti posseduti, figurava unicamente la famiglia P., ma che non disponeva di strumenti per accertare se si trattasse di ascendenti della nonna materna del richiedente. Su tali basi, la competente Direzione Generale comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, un preavviso di diniego, specificando di poter eventualmente valutare in termini positivi la sola aggiunta del cognome "P." (fosse o meno da identificare con la nobile famiglia indicata dal richiedente) considerando altresì che l'aggiunta di predicati nobiliari esula dalle competenze ministeriali. In assenza di riscontro positivo da parte dell'istante, con decreto ministeriale del 6 marzo 2008, la domanda veniva respinta. Avverso tale provvedimento propone ricorso straordinario al Capo dello Stato il Sig. V., nella sostanza ribadendo la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste aggiunte al cognome. L'Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.

Considerato: Giova premettere che, nel vigente ordinamento repubblicano, i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza, restando estranei al mondo giuridico.

Ai sensi XIV Disposizione Finale della Costituzione invero, "i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre

1922 valgono come parte del nome”. In proposito, va rilevato che, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona” (Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Fra queste ipotesi la giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche quella che suole definirsi, con un neologismo, cognomizzazione del predicato nobile (Cass. Civ., n. 2426 del 7 marzo 1999). Si tratta dei casi nei quali una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far derivare un diritto soggettivo al nome (Cass., Sent. n. 10936 del 7.11.1997).

Ne consegue che “poiché l’intento del Costituente fu quello di evitare che, dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome, le vicende del diritto attribuito dalla XIV Disposizione devono essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelli che disciplinano i modi di acquisizione del nome, e, conseguentemente, che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed a soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l’esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Ne segue che le vicende relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari è rimessa alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le regole dettate per la tutela del nome, concentrando una azione di accertamento di un diritto soggettivo (art. 6, Codice Civile) che esula dall’ambito discrezionale dell’autorità amministrativa.

In tal senso, la circolare n. 10/2008 del 31 settembre 2008 (prot. F/397-9436) dispone che, ogni qualvolta la domanda dell’interessato, se pur formalmente rivolta all’Amministrazione come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata dal presunto diritto a vedersi riconoscere la

cognomizzazione di predicati nobiliari, tale domanda non potrà trovare accoglimento, dovendo il richiedente necessariamente proporre azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio e degli eventuali controinteressati.

Né può assumere consistenza il preteso diritto avanzato dal ricorrente ad una "ricostruzione" del cognome spettante alla famiglia (peraltro non sorretto da idonea documentazione di stato civile) con l'integrazione di predicati di qualsiasi natura, trattandosi pur sempre di verifica della titolarità di un diritto nell'ambito di una azione di accertamento ex art. 7 del Codice Civile, spettando unicamente al Ministero, in base all'art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 la facoltà di modificare discrezionalmente un cognome in presenza di specifiche serie motivazioni, con esclusione dell'attribuzione di cognomi di importanza storica, come nel caso di specie.

Conclusivamente, per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato appare pienamente legittimo e il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'Estensore

Il Presidente

Il Segretario

Giuseppe Roxas

Filippo Patroni Griffi

Roberto Talamini

Documento n. 2

Sentenza N. 101 ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente, Prof. ANTONINO PAPALDO, Prof. NICOLA JAEGER, Prof. GIOVANNI CASSAN-
DRO, Prof. BIAGIO PETROCELLI, Dott. ANTONIO MANCA, Prof. ALDO
SANDULLI, Prof. GIUSEPPE BRANCA, Prof. MICHELE FRAGALI, Prof.

COSTANTINO MORTATI, Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d. 11 dicembre 1887, n. 1550; del r.d. 2 luglio 1896, n. 313; del r.d. 5 luglio 1896, n. 314; del r.d. 23 marzo 1924, n. 442; del r.d. 23 dicembre 1924, n. 2337, della legge 17 aprile 1925, n. 473; del r.d. 16 agosto 1926, n. 1489; del r.d. 21 gennaio 1929, n. 61 e del r.d. 7 giugno 1943, n. 651 (norme in materia araldica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1965 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo ed altri, Ferria Contin Eugenio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritte ai nn. 61, 62, 63 e 76 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966; 2) ordinanza emessa il 18 giugno 1966 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 18 novembre 1966; 3) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lopez y Royo Francesco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1967 - e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967. Visti gli atti di Costituzione di Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo, Ferria Contin Eugenio, Caballini Vincenzo e del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; uditi il vice avvocato generale dello Stato Vittorio Pentinaca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Sandro Diambrini Palazzi, Luigi Giacomo Scasselati Sforzolini, Gian Galeazzo Stendardi, Alberto Predieri e Giorgio Cansacchi, per Gaetani Lovatelli, Calcagnini Estense, Cetti Serbelloni, Ferria Contin e Caballini.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dei procedimenti civili, tutti aventi ad oggetto la domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, rispettivamente promossi: a) da Loffredo Gaetani Lovatelli, in proprio e nel nome dei figli minori, contro il sindaco di Roma, quale ufficiale di stato civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro Lelia Gaetani Howard, Giovannella Gaetani Granier e Topazia Gaetani Markewitch; b) da Celio Calcagnini Estense; c) da Gian Galeazzo Cetti Serbelloni ed altri; d) da Eugenio Ferria Contin ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 13 dicembre 1965, ha sottoposto all'esame di questa Corte la legittimità costituzionale di numerosi complessi di disposizioni relative alla materia araldica e nobiliare. Il Tribunale, dopo aver ricordato i contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, osserva che per accertare l'esistenza di un titolo non riconosciuto alla data del 28 ottobre 1922 é necessario applicare le leggi araldiche emanate in epoca posteriore, alcune norme delle quali condizionano lo stesso diritto al titolo, e rileva che sorge altresì questione sulla permanenza del diritto all'iscrizione del titolo in alcuni pubblici registri, secondo la disciplina da quella stessa legislazione dettata. Le ordinanze riferiscono che nel corso dei quattro giudizi l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del pubblico ministero, ha eccepito l'inapplicabilità delle norme araldiche a causa della loro incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione ed ha osservato che, nell'ipotesi dell'accertamento del diritto a un titolo non riconosciuto, il giudice non si limita a conservare effetti già esauriti, ma attribuisce alla legislazione nobiliare nuova ed attuale efficacia, conferendo al titolo un sostanziale riconoscimento. Da ciò, secondo il Tribunale, scaturisce una vera e propria questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto sia le norme emanate in epoca successiva al 28 ottobre 1922 sia quelle anteriori a tale data. Il giudice a quo conclude osservando che, nonostante l'esistenza di seri dubbi sulla esattezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, non può escludersi con certezza l'incompatibilità fra le norme ordinarie in discussione e la Costituzione e conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, del

r.d. 23 dicembre 1924, n. 2337; del r.d. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del r.d. 21 gennaio 1929 n. 61; del r.d. 16 agosto 1926, n. 1489; del r.d. 7 giugno 1943, n. 651; del r.d. 11 dicembre 1887, n. 1550; del r.d. 2 luglio 1896, n. 313 e del r.d. 5 luglio 1896, n. 314, in riferimento all'art. 3 ed alla XIV disposizione della Costituzione. 2. - Le quattro ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966. Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 29 gennaio 1966), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il signor Loffredo Gaetani Lovatelli (atto 24 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bracci; il signor Celio Calcagnini Estense (atto 22 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Diambri Palazzi; i signori Cetti Serbelloni (atto 26 maggio 1966), rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Mela, Giorgio Cansacchi e Gian Galeazzo Stendardi; ed i signori Ferria Contin (atto 5 aprile 1966), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Scassellati Sforzolini. L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto dei vari atti di legislazione araldica (tutti connessi alla prerogativa regia ed agli artt. 79 e 80 dello Statuto del Regno), sostiene la loro assoluta inconciliabilità con la Costituzione e, in particolare, osserva che la XIV disposizione, nel cancellare in ossequio al principio di eguaglianza ogni distinzione nobiliare, ha voluto far salvo agli ex insigniti delle soppresse distinzioni il diritto, comune ad ogni cittadino, alla conservazione e tutela del proprio nome, sicché la c.d. cognomizzazione del predicato non può non riferirsi se non a coloro il cui titolo nobiliare sia stato già riconosciuto in data anteriore al 28 ottobre 1922: ed infatti, se al secondo comma della XIV disposizione si desse una più lata interpretazione, si perverrebbe all'assurdo di porre nel nulla il primo comma (in via incidentale e indiretta si opererebbe un nuovo riconoscimento di titoli nobiliari), si trasformerebbe in permanente la norma transitoria, si terrebbero impegnati in vertenze del genere pubblici uffici amministrativi e giudiziari, e si renderebbe paradossalmente incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, il secondo comma della XIV disposizione. Quest'ultimo, secondo l'Avvocatura, deve essere correttamente interpretato nel senso che esso prende in considerazione solo i titoli i quali al 28 ottobre 1922 avessero ottenuto quel riconoscimento senza del quale un titolo é da considerare privo di rilevanza giuridica e, quindi, di

giuridica esistenza. Dai lavori preparatori, ai quali non si può assurdamente negare ogni rilievo giuridico, risulta infatti - così prosegue l'Avvocatura - che l'Assemblea costituente non volle affatto distinguere fra "riconoscimento" ed "esistenza" dei titoli, sicché la legislazione araldica é sicuramente in contrasto sia con l'art. 3 che con la XIV disposizione, e l'incostituzionalità dell'ordinamento araldico necessariamente travolge anche quelle norme in base alle quali si pretende di attribuire agli uffici della pubblica amministrazione oneri ed incombenze in una materia oramai priva di ogni rilevanza. L'Avvocatura conclude perciò chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle ordinanze di rimessione e di ogni altra norma facente parte dell'ordinamento araldico. Secondo la difesa del Gaetani Lovatelli, invece, alla legislazione araldica non può negarsi validità agli effetti dell'applicazione della XIV disposizione, giacché ad essa occorre far riferimento sia per quanto attiene all'esistenza del titolo sia per l'accertamento incidentale necessario in ogni giudizio di cognomizzazione. Un dubbio di costituzionalità potrebbe porsi, in astratto, nei casi di richiesta di cognomizzazione di un predicato non riconosciuto a norma della legislazione araldica, ma anche in questo più limitato aspetto la questione apparirebbe infondata alla luce dell'ampia formulazione della norma costituzionale e del valore dichiarativo dei provvedimenti di riconoscimento. La difesa del signor Celio Calcagnini Estense sostiene che nel secondo comma della XIV disposizione la parola "esistenti", riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, va collegata alla esistenza storico-araldica del titolo da cognomizzare e che il diritto al predicato, una volta venuto meno il diritto al riconoscimento del titolo nobiliare come tale, é un semplice diritto anagrafico di cognomizzazione, che incide sulla formazione del nome e cognome spettante alla persona fisica in forza dell'art. 6 del Codice civile: e poiché é la stessa Costituzione a volere che, nei limiti di tale diritto, la ricerca debba di necessità effettuarsi in base alla legislazione araldica vigente al momento della sua entrata in vigore, la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata. Ad avviso della difesa dei signori Cetti Serbelloni, il rapporto fra la legislazione anteriore al 1948 e la Costituzione va posto in termini non di legittimità costituzionale ma di abrogazione tacita a norma dell'art. 15 delle preleggi e, di conseguenza, la competenza a giudicarne non appartiene alla Corte ma all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di accerta-

re gli effetti abroganti che una norma precettiva, quale é quella contenuta nella XIV disposizione, spiega sulle leggi anteriori. Dopo aver ricordato i contrasti interpretativi e la soluzione data dalla Cassazione nel senso che sono cognomizzabili i predicati dei titoli esistenti prima del 1922 ancorché non riconosciuti dalla Consulta, la difesa sostiene che l'interpretazione della norma costituzionale non spetta alla Corte, tanto più nel caso di specie, nel quale l'interpretazione da eliminare é ormai "generale e convalidata". D'altra parte un contrasto costituzionale potrebbe ravvisarsi solo ove l'interpretazione data dalla Cassazione alla XIV disposizione risultasse incompatibile con il sistema precettivo della Costituzione: il che non é, perché entrambe le tesi interpretative di quella norma sono compatibili con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ed anzi quella accolta dalla Cassazione risulta meglio conciliabile col precetto costituzionale, perché evita di conferire una efficacia costitutiva e definitiva agli atti della Consulta che la Costituzione volle abolire. Nel merito la difesa osserva che per raggiungere l'effetto della cognomizzazione é necessario pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo, e poiché ciò discende dalla stessa XIV disposizione non può ravvisarsi un contrasto tra la legislazione araldica e l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza, d'altra parte, non esclude un trattamento diverso di situazioni obiettivamente diverse, e perciò, se é vero che le diverse condizioni sociali, razziali etc., non possono di per sé generare una diversità di trattamento, non può dirsi che esse non possono essere rilevanti per giustificare effetti giuridici differenziati: il riconoscimento incidentale del diritto ad un titolo non é destinato a perpetuare distinzioni sociali, ma serve solo a permettere a certe persone, in relazione ad una situazione storica ad esse inerente, di portare un certo cognome. Né, secondo la difesa, la legislazione araldica contrasta con la XIV disposizione, perché la cognomizzazione del predicato non si identifica col riconoscimento del titolo, e perfino l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non escluderebbe la necessità del ricorso alla legislazione araldica tutte le volte in cui si controvertesse in merito alla legittimità di un atto della Consulta Araldica. Quanto al dubbio se la legislazione da prendere in considerazione sia quella anteriore o quella posteriore al 28 ottobre 1922, ferma l'eccezione preliminare che si tratta di questione di abrogazione, si sostiene che essa va risolta nel senso che le leggi successive a quella data sono abrogate, e ciò perché:

a) la limitazione del diritto alla cognomizzazione dei predicati esistenti prima del 1922 implica l'accertamento della loro spettanza in base alle leggi allora vigenti; b) la abrogazione retroattiva della prerogativa regia comprende le manifestazioni normative di questa; c) le modifiche alle norme sulla successione nei titoli, in quanto abolirono con semplici regi decreti un diritto soggettivo creato dall'art. 79 dello Statuto, furono anticostituzionali o, quanto meno, inidonee allo scopo. Sullo specifico punto dell'incostituzionalità dell'art. 3 del r.d.l. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito in legge 14 aprile 1924, n. 89) e dell'art. 73 del r.d. 7 aprile 1943, n. 651, la difesa osserva che il precetto ivi contenuto si limita ora a disporre la iscrizione nei registri araldici delle sentenze di cognomizzazione, e non già di sentenze costitutive di spettanza di titoli nobiliari, e, sottolineata la differenza fra "registrazione" e "riconoscimento" quale emerge dalla stessa legislazione araldica, sostiene che si deve escludere che sia stata abrogata una norma che si limita a statuire la semplice registrazione di una sentenza di cognomizzazione, tanto più che la procedura di registrazione è certamente tuttora mantenuta per diversi altri provvedimenti (es. concessione di stemmi ai comuni, emissione del titolo di città etc.). La difesa conclude pertanto chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata. Analoghe tesi sono state prospettate dalla difesa dei signori Ferria Contin, la quale, dopo aver ricordato i termini nei quali la questione è stata rimessa alla Corte, sostiene che la XIV disposizione ha abrogato le norme successive al 28 ottobre 1922, ha abrogato quelle anteriori a tale data per la parte relativa al riconoscimento dei titoli, ma ha recepito queste ultime nei limiti in cui esse dettano regole utilizzabili per l'accertamento dei predicati cognomizzabili perché afferenti a titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922: dal che deve trarsi la conclusione che l'intera questione, risolvendosi in un'ipotesi di abrogazione o, per le norme anteriori al 1922, di recezione nella XIV disposizione, non rientra nella competenza di questa Corte. Nel merito la difesa dei Ferria Contin esclude la violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore può emanare norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse: nella specie il riconoscimento incidentale del diritto al titolo non è diretto all'attribuzione di trattamenti preferenziali non dovuti, ma solo alla cognomizzazione del predicato, e tende quindi a consentire l'esercizio di un determinato e limitato diritto. Quanto alla XIV disposizione, si osserva che

alla legislazione araldica prefascista occorrerebbe pur sempre far ricorso ove occorresse decidere controversie tra portatori di titoli nobiliari già riconosciuti dalla Consulta, e ciò conferma che si tratta di norme coerenti con la Costituzione. Le stesse disposizioni che impongono le iscrizioni e annotazioni nei libri araldici non attengono al riconoscimento di un titolo, ma costituiscono esecuzione di un provvedimento di ben altro contenuto. La difesa conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata. 3. - L'Avvocatura dello Stato, i signori Cetti Serbelloni ed i signori Ferria Contin hanno depositato memorie nelle quali ulteriormente illustrano le tesi già prospettate. L'Avvocatura, dopo aver denunciato il contrasto insanabile della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, mette in evidenza che il secondo comma della XIV disposizione non può che riferirsi a coloro il cui titolo nobiliare e conseguente predicato sia stato già riconosciuto e recepito nell'ordinamento vigente alla data del 28 ottobre 1922, giacché una diversa interpretazione metterebbe nel nulla il disposto del primo comma e produrrebbe aberranti conseguenze. L'uso del termine "esistente" non può condurre a diversa conclusione, perché i titoli nobiliari che non avessero ottenuto riconoscimento di grazia o di giustizia non avevano rilevanza giuridica, come è dimostrato dalle sanzioni che colpivano chi ne avesse fatto uso senza la previa iscrizione nei registri araldici, e dai lavori preparatori della Costituente emerge inequivocabilmente che non si volle minimamente distinguere fra riconoscimento ed esistenza del titolo. L'Avvocatura prosegue richiamando l'attenzione sull'insanabile contrasto fra la Costituzione e la legislazione araldica, dal quale deriva che questa ultima non può essere applicata neppure per l'esame ed il giudizio di atti e fatti giuridici verificatisi sotto il suo impero: il divieto di riconoscimento ex novo dello status nobiliare rende evidente che le norme di diritto araldico, in qualunque epoca emanate, sono in contrasto con la norma costituzionale che quel divieto ha sancito, e la competenza ad accertarlo è indubbiamente della Corte costituzionale, custode e garante dell'esatta osservanza della Costituzione. La difesa dei signori Cetti Serbelloni sostiene che il primo comma della XIV disposizione rende "inesistenti" per l'ordinamento attuale i titoli nobiliari, sicché si può parlare di una "non disciplina" della materia e, quindi, della mancanza di un presupposto della questione di legittimità costituzionale, atteso che non è configurabile il contrasto fra "una disciplina ed

una totale assenza di disciplina”. Ciò spiega, secondo la stessa difesa, perché non sussista alcuna violazione dell’art. 3 della Costituzione: se, infatti, la disciplina giuridica dei titoli nobiliari non trova oggi alcuna applicazione per la mancanza di un bene al quale essa possa applicarsi, le relative norme non hanno modo di entrare in conflitto con l’art. 3. Tuttavia, se pur un problema siffatto potesse porsi, esso andrebbe risolto negativamente, perché la “pari dignità sociale” dei cittadini significa esclusivamente la considerazione di cui un soggetto gode nell’ambito sociale e si sottrae, perciò, ad ogni vincolo normativo, nessuna legge potendo mai imporre una maggiore o minore considerazione sociale di determinate attività o di determinate persone. La difesa prosegue osservando che la legislazione araldica, se ha perduto ogni efficacia per quanto riguarda i titoli nobiliari, la conserva per quanto attiene alla tutela di un altro bene, che è il cognome, col solo limite che gli elementi che entrano a comporlo siano anteriori al 28 ottobre 1922: ciò non nel senso di un già intervenuto riconoscimento formale, ma sotto il profilo di una loro esistenza non illegittima in relazione all’ordinamento del tempo. Un’obiettivo interpretazione della XIV disposizione non può prescindere dal rilievo che il titolo nobiliare esiste a prescindere dal suo riconoscimento, e la distinzione nel tempo operata dalla norma costituzionale dimostra che il punto di riferimento è costituito dall’atto di concessione e che di conseguenza alle regole in cui questo si collocava occorre far capo ai fini della inserzione del predicato nel cognome. Ogni difforme interpretazione, secondo la difesa, violerebbe un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione: in particolare se si ritenesse che possono conseguire l’aggiunta del predicato al cognome solo coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta Araldica, si priverebbero di un diritto, che la Costituzione ha inteso garantire, quanti a suo tempo tale riconoscimento non ottennero e si introdurrebbe una decadenza contrastante col principio che l’art. 2934 del Cod. civ. enuncia per tutti i diritti della personalità. Né a diversa conclusione può indurre il carattere transitorio della XIV disposizione, atteso che la transitorietà è assicurata dal fatto che solo una cerchia oramai ben definita di soggetti può chiedere l’aggiunta del predicato al nome. La difesa conclude mettendo in rilievo che la disposizione costituzionale implica l’inapplicabilità di tutta la legislazione posteriore al 28 ottobre 1922 e comporta che i predicati esistenti prima di tale data vengano cognomizzati secondo le procedure

previste dal r.d. n. 314 del 1896 e dall'ordinamento dello stato civile. La difesa dei signori Ferria Contin procede, preliminarmente, ad un analitico esame dei singoli testi normativi sottoposti all'esame della Corte, pervenendo alla conclusione che alcuni di essi - nella memoria specificati - non hanno forza di legge ovvero, in quanto contrastanti con lo Statuto del Regno non hanno validità, e quindi non possono costituire oggetto di una controversia di legittimità costituzionale. D'altra parte - si aggiunge -, dal momento che gli artt. 79 e 80 dello Statuto recepirono nell'ordinamento unitario le norme nobiliari preunitarie e dal momento che queste non sono state validamente abrogate, per quanto riguarda l'ordine di successione dal r.d. 16 agosto 1926, n. 1489 e per quanto riguarda concessione, riconoscimento ed uso dal r.d. 21 gennaio 1929, n. 61 o dal r.d. 7 giugno 1943, n. 651, nessuna incidenza sul processo a quo può spiegare la decisione della Corte, chiamata a pronunciarsi su norme postunitarie, diverse da quelle preunitarie in virtù delle quali i signori Ferria Contin hanno proposta l'azione. Ciò posto la difesa rileva che, così precisato il thema decidendum, appare chiaro che il Tribunale di Roma ha proposto alla Corte una mera questione di interpretazione della XIV disposizione, non proponibile come tale e sulla cui soluzione le norme denunciate non esercitano alcuna influenza, e prosegue rilevando che la scelta fra l'una o l'altra interpretazione di quella norma non dipende in nessun modo dalla compatibilità o meno delle norme denunciate con la Costituzione, ma discende dalla valutazione che l'interprete crede di dover dare alla volontà dei costituenti. Né può venire in discussione il principio di eguaglianza che, se violato dal diritto di cognomizzare il predicato, sarebbe violato tanto se quel diritto competesse ai soli ex titolati riconosciuti quanto se lo si riconoscesse agli ex titolati come tali: violato, dunque, dalla stessa XIV disposizione. A tale aberrante conclusione, secondo la difesa, si perviene partendo dall'erronea premessa secondo la quale il secondo comma del precetto costituzionale costituisce un'eccezione al principio espresso nel primo, laddove, invece, si tratta di cosa ben diversa: e, cioè, l'esistenza ante 1922 di un titolo nobiliare appoggiato ad un predicato costituisce un fatto al quale l'ordinamento riconnette il solo diritto di operare l'aggiunta al cognome. Ciò significa che le norme araldiche restano fuori dell'ordinamento repubblicano, ma non toglie che ad esse occorra far capo, come a fonti storiche, per accertare alla loro stregua l'esistenza

del presupposto di fatto cui la cognomizzazione è legata. Dal che consegue - così conclude la difesa - che non sussiste alcun problema di costituzionalità delle norme araldiche. 4. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1966 nel procedimento civile pendente tra il signor Vincenzo Caballini, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato che al fine di stabilire se possa farsi luogo alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta Araldica anteriormente al 1 gennaio 1948 occorre risolvere il problema della conciliabilità della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, osserva che una soluzione positiva determinerebbe la trasformazione della XIV disposizione da transitoria in permanente e, in accoglimento di un'eccezione formulata dal P.M., solleva, perché rilevante e non manifestamente infondata, la relativa questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte "per la risoluzione della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto, con l'art. 3 e con la disposizione transitoria XIV della Costituzione, delle norme del r.d. 11 dicembre 1887, n. 1550; del r.d. 2 luglio 1896, n. 313; del r.d. 5 luglio 1896, n. 314; del r.d. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del r.d. 16 agosto 1926, n. 1489; del r.d. 21 gennaio 1929, n. 61; del r.d. 7 giugno 1943, n. 651; nonché della questione relativa al carattere permanente o transitorio della XIV disposizione finale della Costituzione". L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato un atto di deduzioni (2 dicembre 1966) ed una successiva memoria, sostenendo le tesi già descritte negli altri giudizi. Si è costituito altresì il signor Caballini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Masé Dari e Giannetto Cavasola, il quale, negli scritti difensivi depositati il 17 settembre 1966 ed il 27 aprile 1967, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. A sostegno di tale conclusione la difesa sottopone all'attenzione della Corte le seguenti osservazioni: 1) la c.d. cognomizzazione del predicato, legittima perché prevista dalla stessa Costituzione, non viola l'art. 3 della Costituzione perché non attribuisce alcun privilegio, tale non potendo definirsi il conferimento di un determinato cognome. 2) L'interpretazione del secondo comma della XIV disposizione sostenuta dall'Avvocatura è inesatta perché

nel vocabolario comune, nella terminologia giuridica ed in quella araldica il vocabolo “esistenti” é diverso dal vocabolo “riconosciuti”, come dimostra lo stesso esame dei due commi del precetto costituzionale. 3) Le leggi araldiche, la dottrina e la giurisprudenza suffragano la tesi che l’atto di riconoscimento ha natura puramente dichiarativa, e non é immaginabile che i costituenti abbiano ignorato questa realtà, alla quale le espressioni usate nella XIV disposizione perfettamente corrispondono: e l’interpretazione che ne consegue, secondo la quale la cognomizzazione é ammessa per predicati di titoli esistenti ancorché non riconosciuti é di gran lunga prevalente sia nella dottrina che nella giurisprudenza. 4) Da ciò consegue la permanenza in vigore delle norme in base alle quali occorre accertare se un titolo esistente o no prima del 28 ottobre 1922, e ciò a meno che non si voglia rendere assurdamente inoperante la XIV disposizione. 5) Il primo comma di quest’ultima rende inoperante l’ordinamento araldico per ciò che riguarda i titoli nobiliari in sé considerati, ma non preclude che, al fine della cognomizzazione, venga accertato in base a quelle norme il fatto storico dal quale discende la cognomizzazione (la quale non riguarda il titolo, ma il predicato): a questi limitati effetti la legislazione araldica non viola l’eguaglianza dei cittadini. 6) La XIV disposizione, demandando ad una futura legge la soppressione della Consulta, fornisce un ulteriore indice dell’attuale vigenza dell’ordinamento araldico, sempre imperniato sulla istituzione e sul funzionamento di quell’organo, fino al punto che é difficile sceverare la materia a questo attinente dall’intero complesso normativo. 7) Circa la distinzione fra legislazione anteriore o posteriore al 28 ottobre 1922 - peraltro indifferente ai fini della decisione del processo a quo - il rinvio della soppressione della Consulta ad una futura legge sembra presupporre che per intanto restino in vita tutte le leggi vigenti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione. 8) Ai fini della qualificazione della XIV disposizione come transitoria o permanente conta solo il suo contenuto, e questo non é tale da limitare nel tempo né il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari né il diritto alla cognomizzazione, esercitabile ogni momento, quando ne ricorrano i presupposti. 5. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Tribunale di Roma con altra ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Francesco Lopez y Royo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale, dopo aver riportato i termini nei quali l’Av-

vocatura dello Stato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della legislazione araldica, afferma che non é infondato il dubbio circa la conformità alla Costituzione delle norme araldiche emanate in epoca anteriore o successiva al 28 ottobre 1922, giacché in base ad esse il giudice dovrebbe in sostanza svolgere un'attività di riconoscimento dei titoli nobiliari, in contrasto col divieto contenuto nel primo comma della XIV disposizione; e se anche non si dovesse seguire la tesi dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale il diritto alla cognomizzazione riguarda i soli predicati riconosciuti prima del 1922 - sussisterebbe pur sempre il dubbio se possa applicarsi la legislazione posteriore a tale data ed in quali limiti e con quali modalità debba essere osservata quella anteriore. Affermando che questi problemi, i quali nascono dalla incerta compatibilità della legislazione ordinaria con la Costituzione, danno luogo ad una questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ne rimette l'esame a questa Corte negli stessi termini delle precedenti ordinanze. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nell'atto di deduzioni (depositato il 16 marzo 1967) che nella successiva memoria ha illustrato le tesi già sostenute nei precedenti giudizi. 6. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno oralmente illustrato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Le sei ordinanze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Bologna propongono le stesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente trattati nell'udienza pubblica, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione risulta che i vari testi normativi sottoposti all'esame della Corte (alcuni indicati con errori, di data e di numero, che vengono corretti nel dispositivo della presente decisione) sono stati impugnati non in tutte le singole disposizioni, ma solo nelle parti in cui essi trovano applicazione: a) per l'aggiunta al nome di predicati attinenti a titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ancorché non riconosciuti; b) per la

sottoposizione delle vicende del relativo diritto e delle forme e dei modi della sua tutela giudiziaria ad una disciplina difforme da quella del comune diritto al nome. Le questioni, così delimitate nel loro oggetto, rientrano nella competenza di questa Corte. Le ordinanze, infatti, pongono il problema della compatibilità di atti aventi forza di legge con disposizioni costituzionali, e perciò chiedono che sia accertato, nei modi previsti dall'ordinamento, se il giudice debba applicare o disapplicare norme sulla cui conformità alla Costituzione cade un dubbio non manifestamente infondato. E per quanto il rapporto fra la c.d. legislazione nobiliare e la XIV disposizione transitoria e finale non si ponga, segnatamente per la questione descritta sub a), in rigorosi termini di abrogazione, ma piuttosto di strumentalità (nel senso, cioè, che il ricorso a quelle leggi sarebbe mezzo per l'applicazione della norma costituzionale, ove questa fosse intesa nel modo meno restrittivo), è da rilevare che il principio enunciato fin dalla sentenza n. 1 del 1956 giustifica la sussistenza della competenza di questa Corte tutte le volte in cui l'applicabilità di una legge ordinaria sia strettamente condizionata, come nella specie accade, al riscontro con un precetto costituzionale.

3. - Gli atti impugnati - eccetto quelli convertiti in legge (così il r.d.l. 20 marzo 1924, n. 442, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2337, convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597)-trovano la loro fonte nella c.d. prerogativa regia riconosciuta dall'art. 79 dello Statuto, e perciò, in quanto costituiscono espressione di una potestà normativa primaria direttamente attribuita dalla Costituzione allora vigente, essi sono dotati di forza di legge (secondo un principio che, già riconosciuto dalla giurisprudenza, trovò conferma nell'art. 1 dell'ordinamento dello stato nobiliare approvato con r.d. 7 giugno 1943, n. 651), senza che nel loro ambito, a causa di particolarità inerenti al procedimento seguito o in considerazione del contenuto delle norme, siano da distinguere testi che abbiano un puro carattere regolamentare. La forza di legge esclude altresì che possa essere di qualche rilievo il contrasto che si assume esistente fra il contenuto di alcune disposizioni (in particolare di quelle che hanno ad oggetto la successione nei titoli preesistenti allo Stato unitario, regolata in maniera difforme rispetto a quella prevista dalla legislazione anteriore) e l'art. 79 dello Statuto.

4. - La decisione delle questioni proposte dalle ordinanze di rimessione comporta la necessità di accertare se il secondo comma della XIV disposizione, nello stabilire che i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, si riferisca solo ai titoli che già avessero ottenuto il riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare ovvero anche a quelli che comunque fossero oggetto di un diritto risalente ad epoca anteriore a quella data. Alla soluzione del problema non può recare nessun contributo l'indagine, espressamente sollecitata dal Tribunale di Bologna, sul carattere permanente o transitorio della disposizione costituzionale, e ciò perché la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti o quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica. Né, per altro verso, alcun argomento risolutivo può trarsi dal fatto che l'ultimo comma della XIV disposizione demanda ad una futura legge, tuttora non emanata, la soppressione della Consulta Araldica. Dovendosi ritenere che la norma è da riferirsi all'intera organizzazione predisposta per l'adempimento delle funzioni amministrative nella materia araldica (che è più ampia di quella strettamente nobiliare), la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legislazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuol dire che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni. La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti" riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente

letterali. Vero é che nel passato ordinamento un titolo nobile era da considerare “esistente” indipendentemente dal “riconoscimento” amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma é da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all’esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento; la contrapposizione, invero, é solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione. Sicché, equivalente la frase “esistenti prima del 28 ottobre 1922” a quella “non conferiti dopo il 28 ottobre 1922”, é chiaro che l’interpretazione letterale non é idonea alla risoluzione del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con l’impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto, attraverso il coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si concilia col primo. É questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo operata dal Costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità coordinata. Ciò posto, é da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all’attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l’accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l’ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, é certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l’uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l’esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobile e dare piena applicazione alla

legislazione araldica fino al punto - secondo la teoria che appare più coerente con le promesse - da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma. Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione. Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di individuazione del casato) ed è, nel contempo, l'unica che appaia conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo punto, infatti, va respinta la tesi sostenuta dai signori Cetti Serbelloni, secondo la quale tale formula sarebbe priva di ogni possibile contenuto giuridico, giacché essa esprime un principio generale che da un lato importa l'illegittimità di tutte le misure legislative che colleghino particolari distinzioni di rilevanza sociale a circostanze che non siano dipendenti da capacità e da meriti personali, dall'altra concorre ad interpretare le stesse norme costituzionali nel senso più rispettoso di siffatta esigenza. Ora, come è indubbio che il primo comma della XIV disposizione è chiaramente ispirato al fine di meglio garantire, nel senso anzidetto, la parità dei cittadini, così è certo che il secondo comma deve essere

inteso in modo da escludere che per altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della legislazione nobiliare.

5. - Da quanto fin qui si é detto discende che non sono compatibili con il secondo comma della XIV disposizione gli atti impugnati, per la parte in cui essi dovrebbero trovare applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari i quali, ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento. Va aggiunto che l'interpretazione della norma costituzionale nei sensi innanzi descritti e la considerazione che il diritto alla cognomizzazione impone che il predicato segua in tutto la sorte del nome giustificano altre due conseguenze: a) che le vicende del diritto attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono ormai essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed ai soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Queste conclusioni ricevono ulteriore conferma dall'art. 3 della Costituzione, essendo certo che l'assoggettamento del diritto all'aggiunta del predicato al regime proprio dei titoli nobiliari non potrebbe trovare alcuna giustificazione in un ordinamento che a questi, con norma costituzionale, nega ogni autonoma rilevanza. Anche per questa parte, dunque, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli atti legislativi sottoposti al controllo della Corte.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del r.d. 11 dicembre 1887, n. 5138, del r.d. 2 luglio 1896, n. 313, del r.d. 5 luglio 1896, n. 314, del r.d. l. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del r.d. 16 agosto 1926, n. 1489, del r.d. 21 gennaio 1929, n. 61 e del r.d. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di

titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE, FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1967.

Documento n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (12G0076). (GU n. 108 del 10-5-2012).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

reso nella seduta del 3 novembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2 - Cambiamenti del nome o del cognome

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta."

Art. 3 - Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome

1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda."

Art. 4 - Opposizione

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: "Art. 91. (Opposizione)

1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto."

Art. 5 - Decreto di concessione del prefetto

1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: "Art. 92. - (Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti."

Art. 6 - Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7 - Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri, Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Cancellieri, Ministro dell'interno, Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012. Registro n. 3, foglio n. 344.